STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TERRA DO SULI - COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE ETS"
(Versione Integrata e Aggiornata 29/10/2025)

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, un'associazione senza scopo di lucro denominata: **"Terra do Suli - Comunità di Energia Rinnovabile ETS"** (di seguito "l'Associazione" o "CER").

2. L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e sarà iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'acronimo "ETS" sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico.

3. L'Associazione si configura come Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - Sede Legale

1. L'Associazione ha sede legale in Lentini (SR) in Via dei Siculi n. 30.

2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporterà modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 - Scopo e Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che generare profitti finanziari.
2. Per raggiungere i propri scopi, la CER organizza la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dagli impianti di produzione della CER o dei suoi membri, che partecipano alle configurazioni ammesse, nel rispetto del D.Lgs. 199/2021, del D.M. 414/2023 e delle Regole Operative del GSE.
   Gli impianti di produzione che partecipano alle configurazioni della CER devono rispettare i requisiti tecnici e normativi stabiliti dal D.Lgs. 199/2021, dal Decreto MASE n. 414/2023 e dalle Regole Operative CACER del GSE, con particolare riferimento alla conformità alle normative CEI e agli standard tecnici vigenti. L'Associazione ammette esclusivamente impianti realizzati a regola d'arte, nuovi e di potenza nel limite previsto dalla normativa applicabile. A tal fine, la CER potrà:

   a) Richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dal PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2), ai sensi del Titolo III del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023.

b) Richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso (tariffa incentivante) di cui al Titolo II del medesimo Decreto.

c) Ripartire gli incentivi e i rimborsi tra i membri al fine di ridurre i costi energetici, ferma restando la previsione del comma 3.

3. In conformità con la normativa vigente, l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia definito dalla normativa pro tempore (Allegato 1 del Decreto 414/2023), sarà destinato ai soli consumatori membri/soci della CER diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti.

4. Per il raggiungimento delle finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettera e) "tutela e valorizzazione dell'ambiente" nonché delle ulteriori categorie pertinenti. In particolare:

1. Progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
2. Gestione della condivisione virtuale dell'energia prodotta nell'ambito delle configurazioni, in conformità alle regole tecniche del GSE e alla normativa di settore;
3. Progettazione, assistenza e supporto tecnico-amministrativo connessi alla produzione da FER, all'efficienza energetica e alla gestione dell'energia;
4. Tutela e valorizzazione dell'ambiente e uso razionale dell'energia.
5. Svolgimento delle pratiche amministrative, fiscali e tecniche necessarie, inclusi i rapporti con GSE, ARERA e i distributori incluse le istanze e gli adempimenti connessi ai regimi incentivanti e al TIAD;
6. Stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.
7. Educazione, formazione e informazione in materia energetico-ambientale, transizione energetica e consumi consapevoli;
8. Promozione della partecipazione a configurazioni di autoconsumo diffuso e condivisione dell'energia.
9. Contrasto alla povertà energetica mediante interventi e servizi a favore di nuclei vulnerabili.
10. Le modalità operative delle attività di cui al presente articolo sono disciplinate da regolamento interno, nel rispetto della normativa e regolazione di settore (GSE/ARERA/CEI) e dei principi del CTS.

Art. 5-bis – Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo:
   a) Interventi integrati di domotica ed efficienza energetica;
   b) Servizi di ricarica per veicoli elettrici a favore dei membri e/o nell'ambito delle configurazioni;
   c) Servizi sociali di supporto alle famiglie vulnerabili per la riduzione della spesa energetica;

d) Finanziamento o co-finanziamento di progetti di riqualificazione energetica o ambientale nel territorio.

2. Criteri e limiti di secondarietà e strumentalità sono stabiliti con regolamento interno e verificati dagli organi sociali; gli eventuali proventi delle attività diverse sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

TITOLO III - I SOCI

Art. 6 - Categorie di Soci

1. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

   a) Soci Consumatori: soggetti titolari di un punto di prelievo (POD) che condividono i propri consumi.
   b) Soci Produttori: soggetti titolari o che hanno la disponibilità giuridica di impianti di produzione da fonte rinnovabile che condividono le immissioni di energia.
   c) Soci Prosumer: soggetti che ricoprono sia il ruolo di consumatore che di produttore.

2. Possono essere ammessi come soci anche soggetti non facenti parte di una specifica configurazione di autoconsumo.

Art. 7- Ammissione dei Soci

1. La partecipazione alla CER è aperta e volontaria. Possono essere soci le persone fisiche, le PMI, gli enti territoriali e le autorità locali, gli enti di ricerca, religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale.

2. Per le PMI, la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. A tal fine, il codice ATECO prevalente dell'impresa deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

3. Chi intende aderire deve presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione, dichiarando:
   a) l'eventuale titolarità di un punto di prelievo (POD) sotteso alla cabina primaria relativa alla configurazione in cui intende partecipare, come individuata dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo, in conformità alle Regole Operative del GSE (CACER);
   b) l'eventuale titolarità di un impianto di produzione da fonte rinnovabile;
   c) di conferire mandato esclusivo all'Associazione quale Soggetto Referente per la richiesta di accesso agli incentivi e per la gestione dei dati di misura di consumo e produzione ai fini della configurazione;
   d) di accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali.

4. L'Organo di Amministrazione delibera sull'ammissione entro 60 giorni. La decisione deve essere motivata.

5. (Clausola di esclusione) Il richiedente dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente e dalle Regole Operative del GSE, ivi incluse: impresa in difficoltà ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato; misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011; pendenza di ordini di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili; altre cause ostative previste dalla normativa nazionale ed europea in materia di incentivi energetici.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Ogni socio ha diritto a:
   a) Partecipare alle assemblee con diritto di voto singolo ("una testa, un voto").
   b) Essere eletto alle cariche sociali.
   c) Mantenere i propri diritti come cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.
   d) Beneficiare dei vantaggi economici, ambientali e sociali derivanti dall'attività della CER.

2. I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali e di versare la quota associativa annuale, se prevista.

3. L'Organo di Amministrazione, anche tramite il Soggetto Referente, assicura ai soci un'informazione completa, preventiva e trasparente in merito ai benefici ambientali, economici e sociali derivanti dalla partecipazione alla Comunità, nonché alla gestione degli incentivi e degli eventuali contributi pubblici, garantendo report periodici e l'accesso alla documentazione essenziale.

Art. 9 - Recesso, Esclusione e Decadenza

1. Recesso: Ogni socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. In caso di recesso anticipato, l'Assemblea potrà deliberare, con regolamento interno, la corresponsione da parte del socio recedente di corrispettivi equi e proporzionati alle spese sostenute dall'Associazione a suo diretto vantaggio, in conformità con le Regole Operative del GSE e con la normativa vigente. Il recesso ha effetto, ai fini della condivisione, dall'inizio del mese successivo alla presa d'atto da parte dell'Organo di Amministrazione e agli adempimenti verso il GSE. Restano ferme le ipotesi di esclusione e decadenza già previste.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
   a) L'Assemblea dei Soci.
   b) L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo).
   c) Il Presidente.
   d) L'Organo di Controllo (se obbligatorio per legge).
   e) L'Organo di Revisione Legale dei Conti (se obbligatorio per legge).

Art. 10-bis – Soggetto Referente

1. Il Soggetto Referente della Comunità di Energia Rinnovabile è la CER medesima, nella persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore, che agisce in nome e per conto della CER ed è responsabile dei rapporti con il GSE nonché dell'adempimento degli obblighi e del perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente e dalle Regole Operative CACER, inclusi la presentazione delle istanze, la gestione dei dati di misura, i riparti e la conservazione della documentazione.
2. L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), di concerto con il Legale Rappresentante, può nominare uno o più Referenti di configurazione per le specifiche configurazioni insistenti su distinte cabine primarie, al fine di curarne gli adempimenti operativi e i flussi informativi interni. Tali Referenti di configurazione operano su delega del Legale Rappresentante, senza

pregiudizio per l'unitarietà del Soggetto Referente: ai fini dei rapporti con il GSE, il Soggetto Referente resta in ogni caso la CER nella persona del Legale Rappresentante, salvo il conferimento di specifiche procure.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci in regola con gli obblighi associativi.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
3. L'Assemblea ordinaria:
   a) Approva il bilancio di esercizio.
   b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
   c) Approva gli indirizzi generali dell'attività e i regolamenti.
   d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali.
   e) Delibera su ogni altro argomento ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.
5. Le convocazioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono regolate dalle norme del Codice Civile e del CTS.

Art. 12 - L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) è composto da un numero di membri dispari, da 5, eletti dall'Assemblea. Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. L'Organo di Amministrazione ha il compito di attuare le delibere dell'Assemblea e di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea.
3. Redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione al suo interno (oppure dall'Assemblea, a seconda della scelta).
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione.

Art. 14 - Organo di Controllo e Revisione

1. La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 30 del CTS.
2. La nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS.
3. I compiti e le funzioni di tali organi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 15 - Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

   a) Quote associative.
   b) Contributi volontari di soci o terzi.
   c) Erogazioni liberali, donazioni e lasciti.
   d) Contributi da enti pubblici e privati.
   e) Proventi derivanti dalla vendita dell'energia e dagli incentivi per l'energia condivisa.
   f) Proventi da attività di raccolta fondi.
   g) Proventi delle attività diverse, secondarie e strumentali.

3. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Essi dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i termini previsti dalla legge, l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

3. Al superamento dei limiti di legge, l'Associazione redige e deposita presso il RUNTS il Bilancio Sociale.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Art. 18 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), alla normativa specifica sulle Comunità Energetiche (D.Lgs. 199/2021 e decreti attuativi, incluso il D.M. 414/2023), al TIAD ARERA , al Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia."

Art. 19 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i membri o tra questi e la CER circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Siracusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, Lentini

Data, [Data di costituzione]

I Soci Fondatori

(Seguono le firme)

VINCENZO CAPPELLO

MELISSA ABBANDONATO

DONATELLA LO PRESTI

SALVATORE CARACCIOLO

ANGELO FERRARO

FABRIZIO CARDILLO

VANITE' ET MEDECINE CENTRO LEONTINO DI ESTETICA E RIABILITAZIONE ORALE DI CAPPELLO VINCENZO & C. S.A.S

SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA FRATELLI CARACCIOLO

ROCCO LEONARDI

Società Semplice Agricola
Fratelli Caracciolo
Via Termini, 29 - 96016 Lentini
P.IVA: 01948110893
Pec: agricolacaracciolo@pec.net

Registrato al n. 2275
Serie 3 il 18 NOV. 2025
Riscossi Euro ESENTE

SALVATORE CARMELO LEONARDI (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Tecnico - Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI: CATANIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CATANIA

Registrazione di Atto Privato

Il 18/11/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXN , serie 3 , numero 2275

data di stipula: 31/10/2025

ident.vo telematico: TXN25L002275000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CPPVCN68B08E532Z

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

CPPVCN68B08E532Z	02177530892			

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: